



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 16/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI STAGE PER ADESIONE AI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
SANTACROCE LUCIANO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 47 del 16/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI STAGE PER ADESIONE AI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere attività di formazione e orientamento professionale agevolando stage formativi presso il comune al fine di realizzare momenti di alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi a beneficio di coloro che frequentino le scuole medie superiori di secondo grado;

- che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione dell'art.18 – Legge 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n.142;

Viste le richieste:

- dell' Istituto Professionale "Mario Carrara" di Guastalla acquisita al prot.n. 2820 in data 12/04/2019 per l'inserimento presso questo Ente della studentessa – S.T. - iscritta al quarto anno – Servizi Commerciali - al fine di svolgere un periodo di stage dal 29/04/2019 al 24/05/2019;
- dell'istituto Superiore Sanfelice di Viadana acquisita al prot.n.2826 in data 12/4/2019, per l'inserimento presso questo Ente degli studenti P.S. E B.A. al fine di svolgere un periodo di alternanza scuola-lavoro dal 10 al 14 giugno 2019;

Atteso

- che le modalità ed il contenuto dello stage dovranno attenersi a quanto indicato nello schema di convenzione allegate al presente atto;

- che ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera d) citata dalla Legge n.196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

Ritenuto di accogliere le istanze e di dare mandato al Responsabile del Servizio di adottare gli atti conseguenti;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. di approvare le allegate convenzioni di tirocinio e di formazione rispettivamente con "l'Istituto Professionale Mario Carrara" di Guastalla - C.F. 90016130354 – e con l'Istituto Superiore Sanfelice di Viadana – C.F. 83002190201 per l'effettuazione di n.3 percorsi di alternanza scuola lavoro a favore dello studente S.T. dal 29/01/2019 al 24/05/2019 e degli studenti P.S. e B.A. dal 10 al 14 giugno 2019;

2. di autorizzare il Responsabile degli Affari Generali a sottoscrivere la convenzione e di incaricare la dipendente Lucia Tenca a svolgere la figura di tutor aziendale.

3. Di dare atto che tale attività non costituisce rapporto di lavoro;

4. di dare atto che è a carico delle scuole proponenti farsi carico dell'assicurazione dei tirocinanti ai fini della sicurezza nel posto di lavoro, secondo quanto specificato in convenzione.

Successivamente

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **11** del **16.04.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA



**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER I SERVIZI E L'INDUSTRIA
"Mario Carrara"**

Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (R.E.) - Tel. 0522 824682/835421 - Fax 0522 838432
sito www.ipscarrara.gov.it pec: rerf070004@pec.istruzione.it e-mail: rerf070004@istruzione.it

CODICE FISCALE N. 90016130354

AMBITO TERRITORIALE N. 19

CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Istituto Carrara (RE) (Soggetto promotore) con sede in Guastalla Via Sacco e Vanzetti, 1 – C.F.: 90016130354 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Sig.ra Barbara Fava, nata a Poviglio il 11/02/1966, C.F.: FVABBR66B51G947X;

E

COMUNE di DOSOLO con sede legale in Dosolo, Piazza Garibaldi 3, codice fiscale/Partita IVA _____
_____ codice ATECO _____ num. dipendenti _____ d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato da _____
nato a _____ il _____, C.F. _____

Premesso che:

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- ai sensi dell'art. 1 DLs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-44,

Art. 1.

COMUNE di DOSOLO, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di Istituto Carrara (RE), di seguito indicata/o anche come il "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- c) redazione del report finale;
- d) verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);
- e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
- g) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del piano formativo.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) collaborazione col tutor interno all'individuazione del piano formativo;
- e) garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa **BENACQUISTA – POLIZZA N. 24759** operante nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).


Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data GUASTALLA 05/12/2018

pa
Soggetto promotore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Fava



Soggetto ospitante
COMUNE di DOSOLO



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca**



Istituto Superiore Sanfelice
Via Sanfelice, 8 – 46019 Viadana
Tel: 0375 781792 - 0375 784197 Fax: 0375 781078
e-mail uffici: info@istitutosanfelice.gov.it
www.istitutosanfelice.gov.it
Posta certificata: mnis00700v@pec.istruzione.it
C.F.:83002190201

N° Prot.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE n° _____

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

Istituto Superiore Ettore Sanfelice di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Viadana (MN) - Via Ettore Sanfelice n. 8, codice fiscale 83002190201, rappresentato dalla Prof.ssa Mariateresa Barzoni nata a Pomponesco (MN) il 07/02/1959; in qualità di Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica

E

COMUNE DI DOSOLO

di seguito denominato “soggetto ospitante”,

con sede legale in via

codice fiscale

rappresentata dal sig.

nato a il

Codice fiscale

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

IN ATTUAZIONE

Della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna a seguire, secondo modalità organizzative ed operative che sono descritte nel progetto allegato, gli studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati “tirocinanti” per lo svolgimento

di un *Tirocinio curricolare* volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto comune previsto per la classe e in quello formativo individuale; il tirocinio si considera:
 - sospeso per maternità, malattia o infortunio o chiusure formalizzate del soggetto ospitante inferiori ai 60 giorni; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, che può riprendere dopo il periodo di sospensione, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale;
 - cessato per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante pari o superiori a 60 gg. In questo caso, il tirocinio si considera concluso e la sua durata complessiva corrisponde al periodo di tirocinio effettivamente realizzato.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'affiancamento del tirocinante per la durata del tirocinio sia per quanto riguarda le attività di formazione che per la verifica delle procedure concordate per la realizzazione del prodotto. Si avvarrà inoltre della collaborazione con il tutor del soggetto promotore per quanto riguarda l'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio (registri, fogli presenze etc.).
4. Al termine del tirocinio il tutor del soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato personalmente e dalle osservazioni raccolte intervistando il tutor del soggetto ospitante, effettua una valutazione sull'esito del tirocinio che sarà inserita nella certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, comunicando eventuali assenze al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante, rispettando l'ambiente di svolgimento delle attività e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione motivata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali, ossia:
 - a) attestazione di svolgimento del tirocinio, nella quale sono riportate la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento
 - b) scheda di valutazione delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il soggetto promotore si impegna a:
 - a) assicurare il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, PER CONTO DELLO STATO, nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia Benacquista Assicurazioni snc AIG Europe Limited N° polizza 30546
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico dei seguenti obblighi:
 - b) Fornire agli studenti la formazione generale (4 ore) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 37 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
 - c) Nei casi in cui si renda necessario, il soggetto promotore invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività cui lo studente in alternanza è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica come disposto dall'art. 41, comma 2, lett. a) del D.lgs. 81/08. La visita medica preventiva di cui sopra è parte della sorveglianza sanitaria ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/08, è effettuata dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro del soggetto promotore.
 - d) Con riferimento al documento "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (2013, INAIL e MIUR) si considera che "anche nelle situazioni in cui gli allievi vengono equiparati a lavoratori, considerate le modalità operative e la loro limitata permanenza nei laboratori, difficilmente emergano dalla valutazione dei rischi estremi per introdurre la sorveglianza sanitaria nei loro confronti" e che "difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria, essendo in questi casi prevalente il rischio infortunistico".
 - e) In caso di indirizzi di studio che possano comportare esposizione a fattori di rischio nei confronti dei quali è possibile sviluppare ipersensibilità, il soggetto promotore, in coerenza con quanto indicato da INAIL e MIUR, può, avvalendosi del proprio Medico Competente, attivare un sistema di sorveglianza di tipo anamnestico, basato sulle informazioni che gli stessi studenti possono riportare circa il proprio stato di salute.
 - f) Il soggetto promotore trasmette al soggetto ospitante, precedentemente all'avvio delle attività formative, ogni utile informazione affinché questi possa accertare l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati (in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa per la Scuola - Attività di Alternanza Scuola Lavoro adottata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).
 - g) il Soggetto promotore monitora durante tutto il periodo di tirocinio il rispetto dei diritti e degli obblighi del/la tirocinante.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un proprio incaricato (tutor esterno), l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; fornire agli studenti beneficiari del percorso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, promuovendo il coordinamento fra le attività e sovrintendendo alle stesse;
 - c) informare gli studenti beneficiari del percorso, preventivamente all'inizio dell'attività in alternanza, circa i rischi cui potrebbero essere esposti e circa le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività specifiche;
 - d) garantire le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente mettendo a disposizione di ogni studente beneficiario del percorso i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ad

- eccezione di quelli personali e di lunga durata eventualmente necessari (ad esempio scarpe antinfortunistiche);
- e) fornire agli studenti beneficiari del percorso un adeguato addestramento qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, relativamente al loro corretto utilizzo;
 - f) predisporre e programmare attività formative che comportino il minor profilo di rischio possibile compatibilmente con il proficuo svolgimento delle attività formative;
 - g) far accedere gli studenti beneficiari del percorso solo alle attività per le quali essi abbiano adeguata formazione, informazione e addestramento, tenuto conto delle loro capacità, anche in relazione alla inesperienza in merito alle attività da svolgersi;
 - h) consentire al tutor del soggetto promotore (tutor interno) di contattare lo studente beneficiario/ gli studenti beneficiari del percorso e il tutor della struttura stessa (tutor esterno) per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - i) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente beneficiario / agli studenti beneficiari del percorso;
 - j) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità biennale dalla data di *sottoscrizione*.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere immediatamente comunicato, anche telefonicamente, all'altra parte e al tirocinante e formalmente confermato attraverso invio di raccomandata postale o mail tramite indirizzo PEC.

Sono allegati e si intendono parti costitutive della presente convenzione:

- il progetto formativo individuale;
- il documento di adesione/autorizzazione dei tutori (solo per i minorenni);
- il certificato di idoneità al lavoro, quando previsto;

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Viadana,.....

Il soggetto promotore	Istituto Superiore Sanfelice Viadana	
Il soggetto ospitante	Comune di Dosolo	

(riportare intestazione)

(timbro e firma rappresentante legale)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2019 / 257
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI STAGE PER ADESIONE AI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/04/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 16/04/2019

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI STAGE PER ADESIONE AI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/05/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova
